



Città metropolitana di Venezia

C.F. 80008840276

pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia – Mestre

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: LAVORI DI “INTERVENTI SU SCUOLE IN SAN DONÀ PIAVE FINALIZZATI AL LICEO MONTALE – ADEGUAMENTO STRUTTURALE/SISMICO –NUOVO LICEO MONTALE”

1. Premesse

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Luogo di svolgimento dei lavori: San Donà di Piave (Ve), Via Pralongo. [codice NUTS ITH35].

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Simone Agrondi, Dirigente del Servizio Gestione del Patrimonio Edilizio della Città Metropolitana di Venezia. Ai sensi dell'art. 74 D.Lgs. 50/16, a partire dalla data di pubblicazione del bando nella GURI, la documentazione di gara è liberamente accessibile presso il seguente indirizzo internet: <http://www.cittametropolitana.venezias.it> nell'apposita sezione “Bandi”;

Gli elaborati progettuali sono scaricabili al seguente link:

<http://www.cittametropolitana.ve.it/upload/interventi-nuovo-liceo-montale/>

user: liceo-montale-adequamento-sismico
password: lavori-nuovo-liceo-montale

2. Importo

- 1.1 Importo lavori a base di gara: euro 3.802.464,18 (IVA esclusa);
- 1.2 Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso: euro 85.000,00;
- 1.3 Importo lavori soggetto a ribasso: euro 3.717.646,18;

Per determinare l'importo di cui al precedente punto 1.1, la Città metropolitana di Venezia ha individuato costi della manodopera per una somma complessiva pari ad euro 1.029.137,27, come dettagliati in apposito elaborato di progetto (EG.01.23).

Determinazione a contrattare: n. 2311 del 02.08.2019

Suddivisione in lotti: NO (come meglio specificato nel bando di gara).

Progetto validato in data 17.07.2019.

CIG: 79871905B2

CUP: B79H18000290001

CPV: 45214220-8 Lavori di costruzione di scuole superiori

A - Sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 81 D.Lgs. 50/2016.

In adempimento a quanto previsto dall'articolo 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 nonché dalla Deliberazione dell'AVCP – ora A.N.A.C - n. 111 del 20 dicembre 2012 e del Comunicato del Presidente dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici – ora A.N.A.C - del 30.10.2013 e della Deliberazione n. 157 del 17.02.2016, **tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS** accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS Operatore economico: <http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass>), secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione ed autenticazione al sistema AVCPASS, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema genera un Codice dei contratti "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

La mancata produzione del PASSOE non costituisce motivo di esclusione dalla gara. Si fa tuttavia presente che, dovendo la stazione appaltante ricorrere al sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti, ai concorrenti privi di PASSOE verrà richiesto di procedere entro un termine congruo alla registrazione sotto pena di decadenza dei benefici ottenuti nella presente procedura di gara.

Si precisa, tuttavia, che in caso di malfunzionamento del sistema Avcpass tale da compromettere e allungare, oltre i termini di legge, la conclusione del procedimento di scelta del contraente, la Città metropolitana procederà autonomamente alle verifiche dei requisiti di capacità giuridica generale ex articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (in seguito Codice).

B – Sopralluogo facoltativo e chiarimenti

Per quanto riguarda le eventuali richieste di accompagnamento al sopralluogo facoltativo esse devono essere inviate alla mail: servamm.tecnico@cittametropolitana.ve.it e devono riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Ogni richiesta di chiarimento inerente l'appalto di cui trattasi dovrà essere formulata esclusivamente tramite e-mail, all'indirizzo servamm.tecnico@cittametropolitana.ve.it e pervenire entro e non oltre il termine delle ore **12.00** del **giorno 11.09.2019**. Non verrà data risposta a richieste pervenute oltre tale termine.

C - Categoria prevalente e parti appartenenti a categorie diverse

Le categorie generali e specializzate di cui si compone l'opera sono le seguenti:

Categoria dei lavori D.P.R. 207/2010	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo lavori compresi gli oneri per la sicurezza ed economie	Classifica	Prevalente / scorporabile / sioSS	% su importo totale
OG 1	Si	€ 2.836.665,00	IV	Prevalente	74,60
OG 11	Si	€ 965.981,18	III	Scorporabile e SIOSS	25,40

D - Soggetti ammessi e Requisiti di partecipazione

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'art. 45 D.Lgs. 50/2016.

Requisiti di ordine generale

Assenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Assenza del divieto a contrattare con la pubblica amministrazione, previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001.

Assenza degli ulteriori divieti di partecipazione alla gara, previsti dalla vigente normativa.

In caso di Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari o GEIE, ogni componente del Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE deve essere in possesso dei suddetti requisiti; in caso di consorzi ordinari già costituiti e di GEIE, i suddetti requisiti devono essere posseduti anche dal Consorzio ordinario stesso e dal GEIE.

In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), c), D.Lgs. 50/16, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti sia dal Consorzio sia dai consorziati per i quali il Consorzio abbia dichiarato di concorrere.

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

I concorrenti devono possedere adeguata attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, in relazione alle categorie e agli importi sopra precisati, ai sensi del D.Lgs. 50/16, dell'art. 12, c. 2, D. L. 47/14 (convertito in L. 80/14) e del D.M. Infrastrutture e Trasporti 248/16.

Per la partecipazione alla gara è richiesto il possesso di regolare attestazione SOA nelle categorie e classifiche previste nell'appalto:

- per la categoria scorporabile e SIOS OG 11, in aderenza al combinato disposto degli art.89, comma 11 e art. 105, commi 2 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm e art. 1, comma 2, del D.M. 248/2016, si applicano le seguenti prescrizioni:

- non è ammesso l'avvalimento;
- per il subappalto, in caso di assenza di qualificazione della specifica SIOS, l'operatore economico può:
 - a. utilizzare la propria attestazione SOA nella categoria prevalente per subappaltare fino ad un massimo del 30% dell'importo della stessa SIOS ad un soggetto debitamente qualificato;
 - b. per il restante minimo del 70% dell'importo della stessa SIOS deve concorrere in ATI di tipo verticale con operatore economico in possesso della relativa qualificazione nella SIOS (c.d. "Obbligo di ATI verticale");
- il limite di subappalto della SIOS (30%) non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105, comma 2 del Codice, come modificato dal D.L. n. 32/2019, convertito dalla L. n. 55/2019, ossia del limite del 40% dell'importo complessivo del contratto.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti nella misura di cui all'articolo 92, comma 2, D.P.R. 207/10, qualora di tipo orizzontale e, nella misura di cui all'art. 92, comma 3, D.P.R. 207/10, qualora di tipo verticale.

Si precisa che, anche quale componente di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, è sempre necessario il possesso di adeguata qualificazione certificata da una SOA.

Sono ammessi i raggruppamenti temporanei, i consorzi ordinari e GEIE di tipo orizzontale, verticale o misto (cioè orizzontale nell'ambito della categoria prevalente e verticale per le scorporabili) e i raggruppamenti con impresa "cooptata" ai sensi dell'art. 92, comma 5, D.P.R. 207/10 e pure i sub raggruppamenti di tipo orizzontale nell'ambito della categoria scorporabile (art. 48, comma 6, D.Lgs. 50/2016); in tale ultima ipotesi (sub raggruppamento di tipo orizzontale nell'ambito della scorporabile) dovrà essere individuata una capogruppo del sub raggruppamento orizzontale e dovrà essere rispettato quanto prescritto dall'art. 92, comma 2, D.P.R. 207/10 con riferimento al possesso dei requisiti che, ovviamente, andranno parametrati all'importo della categoria scorporabile considerata.

N.B. 1

Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della verifica triennale da parte della società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di validità, purché la verifica sia stata richiesta in data non antecedente a 90 giorni prima della

scadenza del previsto termine triennale; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo – **a pena di esclusione** - alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta entro la data di scadenza, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale (Cfr. Cons. Stato, Ad. Plenaria, 18/07/012, n. 27).

N.B. 2

Per il rinnovo quinquennale si applica l'articolo 76 del d.P.R. 207/2010.

Il concorrente può partecipare alla gara esibendo – **a pena di esclusione** - alla stazione appaltante anche la domanda di rinnovo che deve essere stata tassativamente presentata “almeno 90 giorni prima della scadenza del termine” (*ex multis*, Cons. Stato, Ad. plen. 30 gennaio 2014, n. 16; Cons. Stato, Ad. plen. 18 luglio 2012, n. 27), ricorda come “*al fine della verifica della continuità del possesso dei requisiti speciali di partecipazione di cui all’attestazione SOA, è sufficiente che l’impresa abbia presentato istanza di rinnovo nel termine normativamente previsto, ovvero 90 giorni precedenti la scadenza del termine di validità dell’attestazione, ai sensi dell’art. 76, comma 5, D.P.R. n. 207/2010*”.

E - Criterio di aggiudicazione e modalità di attribuzione dei punteggi

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO
Offerta tecnico-qualitativa	70 Punti
Offerta quantitativa (prezzo e tempo)	30 Punti
TOTALE	100

Criteri di valutazione dell'offerta TECNICO-QUALITATIVA

Il punteggio dell'offerta qualitativa è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi e dei subpunteggi che saranno attribuiti in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX
1	Proposte migliorative relative alla qualità dei materiali e dei sistemi di copertura	40	1.1	Pavimentazione della palestra: saranno valutate positivamente le migliorie che aumentino le caratteristiche prestazionali, con riferimento alle categorie CONI per il gioco della pallacanestro	20

			1.2	Pavimentazione scuola: saranno valutate positivamente le proposte di trattamenti superficiali per pavimentazioni in calcestruzzo che aumentino le caratteristiche antipolvere e antiscivolo	10
			1.3	Sistema di copertura: saranno valutate positivamente le proposte migliorative di sistemi tecnologici certificati che aumentino la durabilità dell'impermeabilizzazione della copertura e che minimizzino i rischi di infiltrazione, con particolare riferimento ai fenomeni di invecchiamento dovuti all'irraggiamento solare	10
2	Organizzazione del cantiere	23	2.1	Sicurezza: saranno valutate positivamente le proposte organizzative che, tenuto conto del contemporaneo svolgimento dei lavori e delle lezioni dell'anno scolastico, consentiranno di garantire la massima sicurezza per tutti i soggetti che usufruiscono degli spazi scolastici.	13
			2.2	Metodologie di intervento atte a limitare i disagi: saranno valutate positivamente le proposte organizzative che, tenuto conto dei tempi di esecuzione del cantiere previsti dal progetto, nonché del contemporaneo svolgimento dei lavori e delle lezioni dell'anno scolastico, consentiranno di limitare i disagi (acustici, ambientali) a tutti i soggetti che usufruiscono degli spazi scolastici.	10
3	Esperienza e profilo del Direttore Tecnico	7		Sarà valutata positivamente l'esperienza del Direttore Tecnico che abbia già eseguito lavori di	7

				realizzazione di edifici scolastici con caratteristiche analoghe a quelle del presente appalto.	
	Totale		70		70

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una **soglia minima di sbarramento** pari a **35 punti** per il punteggio qualitativo complessivo. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. La soglia di sbarramento sarà applicata con riferimento ai punteggi attribuiti all'offerta tecnica non riparametrati.

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta TECNICO-QUALITATIVA

Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, i coefficienti saranno determinati attraverso il metodo della media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, calcolati da ciascun commissario mediante il "**confronto a coppie**".

La determinazione dei coefficienti, variabile tra 0 e 1, per la valutazione di ogni elemento qualitativo delle varie offerte è effettuata mediante impiego della tabella triangolare, ove con le lettere A, B, C, D, E, F, ... N sono rappresentate le offerte, elemento per elemento, di ogni concorrente.

La tabella contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni tra tutte le offerte prese due a due.

Ogni commissario valuta quale dei due elementi che formano ciascuna coppia sia da preferire. Inoltre, tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima).

In ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all'elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto assegnando un punto ad entrambe.

Una volta terminati i confronti a coppie, ciascun commissario, per ogni elemento, somma i valori attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti compresi tra 0 ed 1 attribuendo il coefficiente pari ad 1 al concorrente che ha conseguito il valore più elevato e proporzionando fra zero ed esso i valori conseguiti dagli altri concorrenti; le somme dei coefficienti di tutti e tre i membri della commissione, vengono trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando le altre tra essa e zero.

Tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quell'elemento di valutazione, costituisce il punteggio definitivo di quell'offerta per quell'elemento (1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3).

Qualora le offerte ammesse siano in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun elemento di valutazione è attribuito un punteggio discrezionale, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio Coefficiente

- Eccellente 1,0
- Ottimo 0,8
- Buono 0,6
- Discreto 0,4
- Modesto 0,2
- Assente o irrilevante 0,0

Calcolato il punteggio più alto, il secondo sarà riparametrato in proporzione ai coefficienti ottenuti.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa con riferimento ai punteggi relativi ai singoli criteri. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA QUANTITATIVA

La valutazione dell’offerta quantitativa sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO
Offerta prezzo	20 Punt <i>i</i>
Offerta tempo	10 Punt <i>i</i>
TOTALE	30 PUNTI

Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica e dell’offerta tempo

- 1) È attribuito all’offerta economica un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **Formula “bilineare”** :

$$\text{(per } A_i \leq A_{\text{soglia}}) \quad X (A_i / A_{\text{soglia}})$$

$$\text{(per } A_i > A_{\text{soglia}}) \quad X + (1,00 - X) [(A_i - A_{\text{soglia}}) / (A_{\text{max}} - A_{\text{soglia}})]$$

dove:

- C_i** = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo
A_i = ribasso percentuale del concorrente *i*-esimo
A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti
X = 0,85
A max = valore del ribasso più conveniente

2) Per l'attribuzione dei coefficienti relativi all'**offerta tempo** si utilizzerà la seguente formula:

$$V(a)_i = T_i/T(\max)$$

Dove T_i è la riduzione del tempo offerto dal concorrente *i*-esimo e $T(\max)$ è la massima riduzione offerta, espresse in giorni naturali e consecutivi.

Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2, par. VI, n.1** Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

- P_i** = punteggio concorrente *i*;
C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;
C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;
.....
C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;
P_a = peso criterio di valutazione *a*;
P_b = peso criterio di valutazione *b*;
.....
P_n = peso criterio di valutazione *n*.

F - Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Il plico contenente la documentazione sotto elencata deve pervenire entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del giorno 20.09.2019**, pena l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione del concorrente alla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, o con consegna a mano, al protocollo della Città metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 – 30173 Mestre (VE) – piano 0.

L'orario di ricezione è il seguente:

- dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì;
 - dalle ore 15.00 alle 17.15 nei soli giorni di martedì e giovedì.
- Sabato gli uffici sono chiusi.

Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Si precisa, altresì, che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili.

Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine suindicato, pena l'irricevibilità, dovranno pervenire le eventuali integrazioni ai plichi già presentati.

Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo della Città metropolitana, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Città metropolitana ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

Il plico deve essere sigillato con nastro adesivo trasparente o con ceralacca o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni.

E' comunque gradito il non uso di ceralacca, ma l'uso di una delle altre modalità alternative sopra descritte.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni] e riportare la dicitura: "LAVORI DI "INTERVENTI SU SCUOLE IN SAN DONÀ PIAVE FINALIZZATI AL LICEO MONTALE – ADEGUAMENTO STRUTTURALE/SISMICO –NUOVO LICEO MONTALE". CIG: 79871905B2. NON APRIRE".

Esso deve contenere 4 buste:

BUSTA "A - documentazione amministrativa"

1. Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente (**ALLEGATO 1**); la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;

Si precisa che:

1.1. Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

1.2. Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

2. Documento di gara unico europeo:

2.1 Il concorrente compila e firma il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, messo a disposizione nella documentazione di gara, secondo quanto di seguito indicato.

Ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici il documento DGUE deve essere fornito in forma elettronica su dischetto o chiavetta elettronica e firmato digitalmente; eventuali copie cartacee saranno considerate quale documentazione illustrativa a supporto. I requisiti di integrità, autenticità e non ripudio del DGUE elettronico devono essere garantiti secondo quanto prescritto dal Codice dell'Amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

- La parte è già stata compilata dalla stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

- Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

• Si richiede la compilazione della sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui al paragrafo C del presente disciplinare: attestazione SOA (indicare estremi con data rilascio, data scadenza / effettuazione verifica triennale, data scadenza validità quinquennale, categorie e le classifiche) e certificazione di qualità (indicare estremi e scadenza).

Per i concorrenti stabiliti in stati diversi dall'Italia che non possiedono l'attestazione di qualificazione, deve essere prodotta, a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 oppure documentazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale come specificati al paragrafo C del presente disciplinare.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

- Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa di cui al successivo punto 3 a firma dell'ausiliaria;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice (**ALLEGATO 4**) sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso il committente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui e carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. **A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.**

Si precisa che il Codice dei contratti prevede che venga fatto specifico riferimento alle risorse oggetto di avvalimento, che dovranno essere sempre indicate a pena di nullità dello stesso.

Infatti l'avvalimento, per la sua natura giuridica di contratto, non può avere un contenuto assolutamente generico e indefinito.

Pertanto è onere dell'impresa concorrente dimostrare che l'impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata le proprie risorse e mezzi in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito.

Pertanto il contratto di avvalimento deve dettagliare in modo determinato e specifico i mezzi e le risorse con cui si concreti l'avvalimento che, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potranno consistere in:

- indicazione delle risorse e i mezzi e/o attrezzature;
- durata;
- indicazione di personale, anche specializzato, e/o tecnici aziendali;
- ogni altro elemento idoneo ai fini dell'avvalimento.

E' necessario che le indicazioni siano quanto più circostanziate possibile, evitando citazioni generiche come ad esempio quella all'intera organizzazione aziendale.

Massima attenzione perciò, in relazione alla stesura di un contratto di avvalimento, nell'aver cura di indicare con precisione gli strumenti attraverso i quali l'impresa ausiliaria darà il proprio concreto apporto nell'esecuzione dell'appalto.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica **l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare. Si rinvia a quanto evidenziato al paragrafo D sulle categorie per le quali vi è l'obbligo di subappalto dei lavori qualora non in possesso dei relativi requisiti.**

Parte III – Motivi di esclusione

• Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del codice (Sez. A-B-C-D del DGUE).

Ai sensi dell'art. 80, comma 7 del Codice, l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione “□” ovvero compilando la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale (iscrizione CCIAA);

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati indicati quali esecutori;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.

3. Dichiarazione sostitutiva integrativa resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. (**ALLEGATO 2**) oppure, per gli operatori economici non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale:

3.1. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica) dei soggetti indicati nell'art. 80, comma 3, del Codice:

- dei direttori tecnici;
- del titolare per le ditte individuali;
- per le società in nome collettivo: dei soci;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari;
- per altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro soci (nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita

semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, entrambi i soci);

3.2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, qualifica) degli eventuali soggetti cessati dalle cariche suindicate nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

3.3. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter, c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;

3.4. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'agenzia delle entrate competente per territorio;

Si precisa che la dichiarazione di cui al punto 3 deve essere resa:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, anche dall'impresa ausiliaria.

4. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. (ALLEGATO 1) oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente attesta:

4.1. di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo e il cronoprogramma dei lavori;

4.2. di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;

4.3 di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;

4.4 di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

4.5 di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

4.6 di impegnarsi ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;

4.7 di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Città metropolitana di Venezia con deliberazione della Giunta provinciale n. 217 del 23.12.2013 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

4.8 fatta salva la disciplina prevista dalla L. 241/90 e dall'art. 53 del Codice, di acconsentire ad eventuali richieste d'accesso da parte di altri concorrenti alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, OVVERO di non acconsentire per le parti di informazioni che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione¹ allegata (se si allega la dichiarazione nella stessa si dovranno indicare anche le parti sottratte all'accesso), segreti tecnici o commerciali;

4.9 (in caso di riduzione dell'importo della cauzione ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016) di avvalersi della facoltà di ridurre la cauzione nella misura del (specificare) in quanto in possesso dei seguenti requisiti (dettagliare quali sono i requisiti posseduti tra quelli previsti dall'art. 93, comma 7, del Codice);

4.10 (*per i consorzi*) di concorrere alla gara in proprio procedendo all'esecuzione dell'appalto con le proprie maestranze *O, IN ALTERNATIVA* di concorrere alla gara per i seguenti consorziati esecutori (indicare la ragione sociale e il C.F. dei consorziati esecutori).

Si precisa che la dichiarazione di cui al punto 4, nel caso di concorrenti costituiti da raggruppamenti, aggregazioni di imprese di rete e GEIE o consorzi ordinari, costituiti o da costituirsi, deve essere resa da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

Si precisa che qualora l'operatore economico avesse provveduto alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da un soggetto cessato dalla carica, ha l'onere di allegare alla dichiarazione la documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione compiuta.

Si evidenzia che, come chiarito dal Consiglio di Stato (Adunanza plenaria), sentenze 4.5.2012, n.10 e 7.6.2012, n. 21, qualora nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, l'operatore economico avesse acquisito un'azienda o un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto), nell'ambito dei cessati dalla carica ai sensi dell'art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/16, sono compresi anche quelli che hanno operato presso l'operatore economico acquisito (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo presso l'operatore economico acquisito.

Inoltre, in relazione ai motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, dovranno essere dichiarati tutti gli eventuali provvedimenti esecutivi di natura civile, penale o amministrativa irrogati nei confronti dell'impresa concorrente e/o delle imprese subappaltatrici (nei casi di cui all'art. 105, c. 6, D.lgs. 50/16) e/o nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 80 dell'impresa concorrente e/o delle imprese subappaltatrici (nei casi di cui all'art. 105, c. 6, D.lgs. 50/16), in modo da consentire alla stazione ogni prudente apprezzamento in merito alla sussistenza di un ipotesi di "grave illecito professionale" ai sensi dell'art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/2016 (si invita alla lettura della Linea Guida Anac n. 6 sull'argomento aggiornata al D.Lgs. 56/2017 approvata con deliberazione del Consiglio dell'ANAC n. 1008 dell'11.10.2017).

Relativamente alla situazione penale, si consiglia di consultare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002).

Il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame. Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle

autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione (vedi Comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017).

5. Cauzione provvisoria dell'importo di euro **76.052,92**, pari al 2% dell'importo dei lavori a base di gara, a titolo di cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/16.

La garanzia potrà essere costituita alternativamente da:

- cauzione in contanti (con i limiti di cui all'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito;
- fidejussione bancaria;
- polizza assicurativa;
- polizza rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):

http://www.ivass.it/ivass/impreses_jsp/HomePage.jsp.

La fideiussione o la polizza devono essere conformi allo schema tipo previsto dal D.M. Sviluppo Economico n. 31 del 19.01.2018.

SI PRECISA:

a) nel caso di cauzione costituita da contanti, o da bonifico o da assegni circolari gli offerenti dovranno effettuare il deposito/versamento presso il conto di Tesoreria della Città metropolitana di Venezia acceso presso Unicredit S.p.a., agenzia di Venezia, ubicata in Mercerie dell'Orologio San Marco n. 191, IBAN IT69T0200802017000101755752; in caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o bonifico o assegni circolari o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice dei contratti, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del

Codice dei contratti in favore della Città metropolitana di Venezia . Detta prescrizione non si applica se il candidato è una microimpresa, piccola o media impresa e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'intestazione deve essere la seguente: “*garanzia di cui all’articolo 93, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “interventi su scuole in San Donà Piave finalizzati al liceo Montale – adeguamento strutturale/sismico –nuovo liceo Montale”*”. CIG: 79871905B2.

b) la cauzione provvisoria viene rilasciata a favore della Città metropolitana di Venezia – C.F. 80008840276;

c) è valida la garanzia rilasciata nel rispetto del D.Lgs. 82/2005.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In tal caso dovrà essere prodotta (anche in semplice fotocopia) la certificazione in corso di validità. Si precisa che tra i documenti idonei a dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale risulta la stessa attestazione SOA (oppure la dichiarazione sostitutiva con i contenuti di cui all'**ALLEGATO 1**), qualora in tale documento sia attestato il possesso della certificazione di qualità aziendale, in corso di validità.

Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7 del Codice dei contratti, per le percentuali ivi indicate.

Ai sensi dello stesso art 93, comma 7 del Codice dei contratti, in ogni caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva sarà calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si ricorda che, ai fini del perfezionamento della garanzia, è necessaria e sufficiente la sottoscrizione del garante (Cons. St., sez. V, 20.9.2001, n. 4967).

Come stabilito dal Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 4.10.2005, n. 8, in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari *non ancora costituiti*, è indispensabile che la garanzia sia intestata a nome di ciascuna delle imprese componenti il costituendo raggruppamento temporaneo o il costituendo Consorzio (allo scopo di evitare errori, si chiarisce che è necessario che nell'intestazione della garanzia fideiussoria siano singolarmente menzionate le denominazioni di tutte le imprese che formeranno il raggruppamento o il consorzio). Non saranno, pertanto, sufficienti le firme e/o timbri delle imprese apposte nella garanzia fideiussoria (per altro irrilevanti ai fini del giuridico perfezionamento della garanzia) ove le denominazioni delle imprese non fossero menzionate nell'intestazione della garanzia. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE *già costituiti*, dovrà osservarsi quanto prescritto dall'art.103, c. 10, D.Lgs. 50/16 richiamato in via analogica (per cui sarà sufficiente l'intestazione della polizza fideiussoria a nome della sola impresa designata come mandataria che agisce in nome e per conto proprio e delle mandanti), fermo restando che in caso di consorzi ordinari o GEIE, le garanzie fideiussorie dovranno essere intestate al consorzio già costituito o al GEIE.

L'art. 93, comma 8, D.Lgs. 50/16 (previsione dell'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 D.Lgs. 50/2016) non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia provvisoria sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

Si precisa che la garanzia provvisoria viene prestata a garanzia della sottoscrizione del contratto e della serietà dell'offerta, per cui si procederà all'escussione della garanzia provvisoria anche nel caso in cui la verifica sulla veridicità dei requisiti dichiarati avesse esito negativo (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria – sentenza 10 dicembre 2014 n. 34).

6. INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITA PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

6.1. dichiarazione (**ALLEGATO 3**) firmata da tutti i concorrenti riuniti o consorziati attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE;
- c) le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

◦ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

◦ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

◦ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
◦ dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82,

recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.

b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

c) dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

b) dichiarazione che indichi le quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete.

(o, in alternativa)

b) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

I. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

II. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

III. la quota di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

7. Ricevuta di versamento del contributo a favore dell’A.N.AC.

Di seguito viene indicato il CIG con il relativo importo da pagare:

CIG: 79871905B2	CONTRIBUTO AUTORITA’: euro 140,00
-----------------	-----------------------------------

Il pagamento della contribuzione dovrà avvenire seguendo le istruzioni presenti nel sito internet dell’A.N.A.C.

8. Il **“PASSOE”** rilasciato dal Sistema AVCPASS di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP con registrati tutti gli operatori coinvolti nell’appalto.

LA BUSTA **“B - BUSTA TECNICA – VALUTAZIONE QUALITATIVA”**

L’insieme delle proposte migliorative dovrà essere documentato attraverso la redazione di un documento denominato **“RELAZIONE TECNICA QUALITATIVA”**, costituito da un numero di facciate meglio specificato nel prosieguo del presente disciplinare.

L’offerta Tecnica dovrà essere sottoscritta dagli stessi soggetti tenuti a sottoscrivere la domanda di ammissione e dovrà essere predisposta in forma distinta e separata rispetto all’offerta economica, con le modalità di seguito indicate:

a) Le proposte contenute nell’offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente.

b) Ai fini dell’offerta in nessun caso sono ammesse varianti che comportino variazioni essenziali di occupazione dei sedimi oggetto di intervento.

c) Il proponente rimane obbligato ad ottenere le autorizzazioni integrative eventualmente necessarie che Enti o Amministrazioni terze dovessero richiedere ai fini della realizzazione delle opere modificate dalle varianti introdotte, senza che ciò possa comportare un allungamento di tempi contrattuali offerti o maggiori oneri per la Stazione Appaltante.

d) A pena di esclusione è tassativamente vietato inserire nella documentazione relativa all’offerta tecnica ogni riferimento economico, ai prezzi o temporale.

Le proposte migliorative offerte relative ai criteri di seguito descritti non devono comportare alcun onere aggiuntivo alla Stazione Appaltante e quindi verranno considerate a tutti gli effetti ricomprese nel prezzo offerto.

Tali proposte comprenderanno tutte le opere compiute e/o le forniture che l’impresa offerente dichiara di realizzare al di fuori di quanto previsto nella base d’asta ad incremento qualitativo/prestazionale di quanto già previsto nelle lavorazioni poste a base d’asta e saranno valutate con riferimento ai criteri indicati nella tabella al paragrafo E del presente disciplinare.

Le proposte migliorative devono essere illustrate separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento migliorativo, nel seguente modo: una relazione descrittiva, costituita da **n. 6 (sei) capitoli**, ognuno riferito a ciascuno degli elementi di valutazione 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 e 3.

Complessivamente la relazione sarà costituita fino ad un massimo di **n. 15 pagine** in formato A4 (intese come facciate non fronte/retro), escluse le eventuali intestazioni e/o copertine. (Potranno essere utilizzati fogli formato A3 senza superare il predetto limite, tenuto conto della equivalenza: n. 1 foglio A3 = n. 2 fogli A4). Ogni pagina deve contenere non più di 40 (quaranta) righe e con scrittura in corpo stile verdana non inferiore a 9 (nove) punti, eventualmente contenenti schemi o diagrammi.

Per ciascun elemento di valutazione, dovrà essere presentato una tabella comparativa tra le migliori proposte dall'Appaltatore e le soluzioni previste nel progetto posto a base di gara.

Le migliori proposte dovranno costituire un effettivo miglioramento rispetto agli standard di progetto e alle condizioni di sicurezza e dovranno essere, quindi, adeguatamente motivate in tal senso e armonizzate con il progetto dell'opera nel suo complesso. A fronte delle migliori proposte dall'Appaltatore in sede di gara, l'Amministrazione non corrisponderà alcun incremento economico aggiuntivo rispetto all'offerta economica presentata dal concorrente.

Qualora il concorrente presenti, per uno o più elementi o elementi di valutazione, un'offerta peggiorativa o non migliorativa, la Commissione Giudicatrice provvederà a segnalare al RUP. In tale ipotesi, in caso di aggiudicazione, l'affidatario eseguirà quanto previsto nel progetto a base di gara e con il ribasso presentato in sede di offerta.

Le proposte sono soggette alla condizione di non prevedere oneri aggiuntivi diretti o indiretti per la Stazione Appaltante.

Le proposte contenute nell'offerta tecnica devono essere sviluppate nel completo rispetto della normativa vigente nazionale e regionale e costituiranno modifica degli aspetti esecutivi del progetto posto a base di gara e diventeranno vincolanti assumendo rilevanza contrattuale in caso di aggiudicazione.

Note in merito alle formalità della documentazione:

a) tutti gli atti, relazioni e documenti dell'offerta tecnica devono essere firmati dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore munito di valida procura; nel caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, detti documenti dovranno essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio, in persona del rispettivo titolare o legale rappresentante. Le relazioni devono essere sottoscritte dal concorrente su ogni foglio;

b) qualora una relazione sia composta da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale delle pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata in chiusura sull'ultima pagina;

c) le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in fotocopia semplice;

d) i documenti vanno compilati senza osservazioni, restrizioni e condizioni di sorta; eventuali correzioni devono essere espressamente confermate e sottoscritte.

Le proposte migliorative dovranno riguardare esclusivamente gli elementi di seguito descritti.

1 – PROPOSTE MIGLIORATIVE RELATIVE ALLA QUALITÀ DEI MATERIALI E DEI SISTEMI DI COPERTURA (PUNTI 40)

1.1 Pavimentazione della palestra

(punteggio massimo attribuibile per il sub criterio: punti 20)

Il sub-criterio è volto alla valutazione dell'offerta in grado di aumentare le caratteristiche prestazionali, anche in riferimento alle categorie CONI per il gioco della pallacanestro.

Saranno preferite le proposte che presentino soluzioni lignee o similari che prescindono dalla capienza massima prevista per la palestra e in grado di garantire resistenza superficiale e durabilità .

1.2 Pavimentazione scuola

(punteggio massimo attribuibile per il sub criterio: punti 10)

Il sub-criterio valuta positivamente l'offerta di trattamenti superficiali per pavimentazioni in calcestruzzo che aumentino le caratteristiche antipolvere e antiscivolo.

In particolare, saranno valutate positivamente le soluzioni che migliorino la resistenza superficiale, la pulibilità e che incrementino la durata della pavimentazione riducendo le manutenzioni.

1.3 Sistema di copertura

(punteggio massimo attribuibile per il sub criterio: punti 10)

Il sub-criterio valuta l'apporto di migliorie delle caratteristiche costruttive e funzionali relative ai sistemi tecnologici certificati che aumentino la durabilità dell'impermeabilizzazione della copertura e che minimizzino i rischi di infiltrazione, con particolare riferimento ai fenomeni di invecchiamento dovuti all'irraggiamento solare.

In particolare, saranno valutate positivamente le proposte migliorative sui materiali utilizzati per la copertura e/o pacchetto di copertura che aumentino la durabilità dell'opera e riducano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria normalmente previsti.

Saranno, inoltre, valutate positivamente le tecniche costruttive e/o le soluzioni che migliorino la garanzia di impermeabilità della copertura.

Non saranno considerate migliorie tutte le proposte che comportino una variazione strutturale o architettonica con particolare riferimento a finestre e lucernari.

2 – PROPOSTE MIGLIORATIVE RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (PUNTI 23)

2.1 Sicurezza:

(punteggio massimo attribuibile per il sub criterio: punti 13)

Il sub-criterio valuta positivamente le proposte organizzative che, saranno valutate positivamente le proposte organizzative che, tenuto conto del contemporaneo svolgimento dei lavori e delle lezioni dell'anno scolastico, consentiranno di garantire la massima sicurezza per tutti i soggetti che usufruiscono degli spazi scolastici..

Saranno preferite le soluzioni che descriveranno nel dettaglio la varie fasi di cantiere in funzione delle attività scolastiche e degli orari di utilizzo della scuola, anche con riferimento alla logistica e alla fornitura di materiali.

2.2 Metodologie di intervento atte a limitare i disagi

(punteggio massimo attribuibile per il sub criterio: punti 10)

Il sub-criterio valuta positivamente le proposte organizzative che, tenuto conto dei tempi di esecuzione del cantiere previsti dal progetto, nonché del contemporaneo svolgimento dei lavori e delle lezioni dell'anno scolastico, consentiranno di limitare i disagi (acustici, ambientali) a tutti i soggetti che usufruiscono degli spazi scolastici.

Saranno positivamente valutati gli accorgimenti in merito alla riduzione del rumore dei macchinari utilizzati ed eventuali apprestamenti temporanei tali da ridurre i rumori, le polveri, la pulizia dell'area.

Saranno valutate anche le soluzioni di mitigazione visiva del cantiere.

3 - ESPERIENZA E PROFILO DEL DIRETTORE TECNICO (PUNTI 7)

Il sub criterio valuterà positivamente l'esperienza del Direttore Tecnico che abbia già eseguito lavori di realizzazione di edifici scolastici e/o palestre con caratteristiche analoghe, per importo dei lavori e per la situazione del cantiere contiguo ad edifici scolastici in attività, a quelle del presente appalto.

Saranno valutati il titolo di studio e le relative specializzazioni attinenti alle caratteristiche dell'appalto.

Il concorrente dovrà illustrare, tramite apposita relazione corredata dal *curriculum*, il profilo del direttore tecnico indicando l'anzianità professionale e le principali esperienze lavorative negli ultimi 3 anni precedenti la data di pubblicazione della presente gara,

illustrando i ruoli assunti nell'organigramma esecutivo in lavori analoghi a quello oggetto di appalto.

A parità di esperienza sarà preferito il direttore tecnico che è funzionalmente inserito nell'organizzazione aziendale del concorrente da più di tre anni (o tramite contratto di lavoro subordinato o tramite contratto di collaborazione coordinata e continuativa).

BUSTA “C - BUSTA VALUTAZIONE QUANTITATIVA – OFFERTA TEMPO”

Documenti da allegare:

1. Offerta concernente il tempo di esecuzione dell'intervento valutato in 720 gg. complessivi (art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto), con indicazione espressa dei giorni naturali e consecutivi necessari al compimento dell'intervento, da redigersi sulla base DELL'ALLEGATO 6.

Non sono ammesse, **a pena di esclusione**, offerte in aumento rispetto al numero di giorni fissato dalla Stazione Appaltante nel cronoprogramma posto a base di gara.

Non sono ammesse, offerte in diminuzione superiore **a gg 120** rispetto al numero di giorni fissato dalla Stazione Appaltante nel cronoprogramma posto a base di gara. Nel caso l'appaltatore presenti una offerta in diminuzione superiore a 120 gg, la stessa si intende pari a 120 giorni, non ritenendo congruo il tempo di realizzazione inferiore a 600 gg.

2. Diagramma di GANTT, con indicazione espressa in cifre ed in lettere, dei giorni naturali e consecutivi necessari al compimento degli interventi di cui sopra nonché al compimento dell'intera opera.

Il diagramma deve anche riportare a piedi delle colonne, la previsione di quantità di mano d'opera utilizzati per eseguire le lavorazioni previste.

Il caso di mancata presentazione del cronoprogramma sarà attribuito all'offerta tempo un punteggio pari a 0 anche nel caso in cui il concorrente proponga una riduzione dei tempi nei limiti di cui al precedente punto 1.

3. Dichiarazione con cui il legale rappresentante dichiara la congruità del nuovo cronoprogramma

offerto alla valutazione dei rischi contenuta nel Piano Sicurezza Coordinamento.

4. Relazione esplicativa dell'offerta temporale, nella quale sia esplicitato il numero di squadre, l'operatività e la produttività, coerentemente all'offerta temporale e alle offerte tecniche.

I documenti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore munito di valida procura da allegarsi; nel caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, detti documenti dovranno essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio, in persona del rispettivo titolare o legale rappresentante.

BUSTA “D “BUSTA VALUTAZIONE QUANTITATIVA – OFFERTA PREZZO”

Nella busta “offerta prezzo” devono essere contenuti i seguenti documenti:

1) **Lista delle offerte e delle forniture** (elaborato n. EG.01.22). Questa, per praticità di consultazione e redazione sono state suddivise nelle tre tipologie di opere edili, opere

meccaniche, opere elettriche previste per l'esecuzione dei lavori, completate secondo le modalità sotto indicate, scaricabili dal seguente link e accedendo al bando in oggetto:

<http://www.cittametropolitana.ve.it/upload/interventi-nuovo-liceo-montale/>
user: liceo-montale-adeguamento-sismico
password: lavori-nuovo-liceo-montale

a) la lista è composta da sette colonne. Nella prima colonna sono riportati rispettivamente i numeri e gli articoli corrispondenti alla descrizione del Computo Metrico Estimativo, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto per ogni voce, nella quinta e sesta colonna i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi rispettivamente in cifre e lettere, e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi indicati per i relativi prezzi offerti.

Si precisa che i prezzi unitari devono essere indicati in cifre e lettere al netto degli oneri per la sicurezza.

b) la percentuale di ribasso sull'importo posto a base di gara soggetto a ribasso è calcolata mediante la seguente formula: $R = [(Pg - Po) \times 100 : Pg]$

ove

R = % di ribasso

Pg = importo a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza

Po = prezzo globale offerto dal concorrente al netto degli oneri per la sicurezza

c) la lista deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

d) i prezzi unitari offerti saranno utilizzati, nel caso sia necessario redigere perizie di varianti, sia per determinare i costi delle lavorazioni non eseguite sia per determinare i costi delle nuove lavorazioni;

e) l'aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere;

f) non saranno ammesse e verranno pertanto **escluse** le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara;

ATTENZIONE:

la lista deve essere completata con l'indicazione per ciascuna voce del prezzo unitario in cifre, del prezzo unitario in lettere e del prodotto (non è, invece, prescritta la compilazione di eventuali totali parziali e dei riporti).

La lista deve essere sottoscritta in tutte le pagine (ossia, a scanso di equivoci, in ciascuna "facciata") e non può presentare correzioni (neppure se effettuate mediante l'uso di correttori) sui prezzi unitari scritti in cifre e/o sui prezzi unitari scritti in lettere e/o sui prodotti, che non siano espressamente confermate e sottoscritte.

La dichiarazione di offerta di cui al successivo punto 2), debitamente sottoscritta, dovrà contenere quanto indicato alla citata dichiarazione di offerta e non potrà presentare correzioni (neppure se effettuate mediante l'uso di correttori) che non siano espressamente confermate e sottoscritte. Tuttavia, in caso di errori nella redazione della citata dichiarazione, si consiglia di ristampare il modello e di compilarlo nuovamente senza errori.

Dopo l'aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, si procederà alla verifica dei conteggi della "**lista delle offerte e delle forniture**" tenendo per validi ed immutabili le quantità ed i prezzi unitari offerti, espressi in lettere, correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti e/o la somma. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da

tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari offerti sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza.

2) **Dichiarazione di offerta**, in bollo, redatta preferibilmente secondo il modello **ALLEGATO 5** al presente disciplinare nella quale dovrà essere riportato quanto segue:

- l'indicazione del prezzo globale (rappresentato dalla somma dei prodotti riportati nell'ultima colonna della Lista sopraindicata), inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza, espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori (gli eventuali ribassi espressi con più di tre cifre decimali, saranno arrotondati alla terza cifra decimale e l'arrotondamento sarà effettuato all'unità superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque: ad esempio un ipotetico ribasso del 2,3895% sarà arrotondato a 2,390%);
- gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da sostenere per l'esecuzione del contratto, e rientranti nell'ambito dell'importo complessivo offerto;
- i propri costi della manodopera da sostenere per l'esecuzione del contratto e rientranti nell'ambito dell'importo complessivo offerto.
- dichiarazione che l'indicazione delle voci e quantità riportate nella "lista delle offerte e forniture", non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile.

Si precisa che il costo della manodopera, come dettagliato nell'elaborato progettuale pubblicato e pari ad € 1.029.137,27 è solo indicativo. Nel caso in cui il concorrente decidesse di confermare tale costo non si procederà ad alcuna verifica del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La verifica sarà invece avviata, nel caso in cui la spesa quantificata dal concorrente fosse inferiore ad € 1.029.137,27.

Tutti i documenti costituenti l'offerta prezzo dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore munito di valida procura da allegarsi; nel caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, detti documenti dovranno essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio, in persona del rispettivo titolare o legale rappresentante.

AVVERTENZA

Ogni volta che è richiesta la produzione di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in esecuzione dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000, si ribadisce che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000 in corso di validità. E' sufficiente produrre un'unica fotocopia del documento di identità per ciascun dichiarante.

G - Sottoscrizioni

Le sottoscrizioni devono essere effettuate:

- *in caso di impresa singola*, dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell'impresa;
- *in caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE già costituiti*, dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell'impresa mandataria (per i raggruppamenti) oppure dal legale rappresentante o procuratore del consorzio o del GEIE;
- *in caso di raggruppamenti o consorzi ordinari non ancora costituiti*, dal titolare/legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa componente il costituendo raggruppamento o consorzio.

AVVERTENZA

Ogni volta che è richiesta la produzione di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in esecuzione dell'art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000, si ribadisce che dovrà essere prodotta copia della carta di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35 D.P.R. 445/2000 in corso di validità. E' sufficiente produrre un'unica fotocopia del documento di identità per ciascun dichiarante.

H - Svolgimento operazioni di gara: apertura della busta "A" – verifica documentazione amministrativa

La prima seduta pubblica avrà luogo **il giorno 23.09.2019 alle ore 9.00** presso la sede della Città metropolitana di Venezia in Via Forte Marghera n. 191 a Venezia-Mestre (piano terra sala BLU), e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione di apposito avviso, almeno 2 giorni prima della data fissata, sul sito informatico www.cittametropolitana.ve.it al link "Bandi", nelle comunicazioni di gara relative alla presente procedura di gara e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione di apposito avviso, almeno 2 giorni prima della data fissata, sul sito informatico www.cittametropolitana.ve.it al link "Bandi", nelle comunicazioni di gara relative alla presente procedura di gara e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il seggio di gara procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio;

- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte che costituisce il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76 comma 2-bis, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal seggio di gara alla commissione giudicatrice: i plichi vengono custoditi in un armadio cassaforte sottratto al pubblico accesso, ubicato presso il Servizio Area e contratti.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

I - Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Città Metropolitana di Venezia.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La Città Metropolitana di Venezia, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

J- Apertura delle buste "B", "C" e "D"

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa il *seggio di gara* procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e l'offerta tempo e quindi alla relativa valutazione, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo E.

La commissione giudicatrice procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà ai sensi dell'articolo 77 del R.D. 827/1924.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo K.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al *seggio di gara* - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "A" e "B";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

K - Verifica di anomalia delle offerte.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

A tal proposito si specifica che il calcolo dei quattro quinti avviene nel seguente modo:

ELEMENTO	CALCOLO
prezzo	4/5 di 20 = 16
altri elementi	4/5 di 80 = 64

La valutazione dell'anomalia viene effettuata sulla base del punteggio assegnato alle offerte prima della riparametrazione.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenuta anomala.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

L - Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

Ai fini della sanatoria la Città Metropolitana di Venezia assegna al concorrente un termine di giorni 7 (sette) perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Città Metropolitana di Venezia può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio di giorni 3 (tre) a pena di esclusione.

FARE MOLTA ATTENZIONE: in caso di inutile decorso del termine, la Città Metropolitana di Venezia procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

M - Altre informazioni

- a) I modelli allegati al presente disciplinare fanno parte integrante e sostanziale dello stesso.
- b) in caso di Raggruppamenti temporanei, ogni comunicazione inerente il presente appalto, sarà inoltrata all'impresa designata quale mandataria.
- c) L'Amministrazione utilizzerà per le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici la posta elettronica certificata.
- d) Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% dell'importo del contratto.
- e) L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di un'unica offerta valida o di non aggiudicare se nessuna offerta risulti conveniente o idonea (art. 95, comma 12 del D.Lgs. 50/2016).
- f) Non sono ammesse offerte aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine di ricezione delle offerte.
- g) Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta di altri.
- h) In caso di eventuale contrasto tra le prescrizioni degli elaborati progettuali e quelle del bando e del disciplinare di gara, prevalgono le disposizioni contenute nel bando e nel disciplinare di gara.
- i) Qualora le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima, fossero coperte da segreto tecnico o commerciale, il concorrente avrà l'onere di produrre una motivata e comprovata dichiarazione in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
- j) Saranno esclusi dalla gara i concorrenti qualora dalle dichiarazioni, dall'offerta o dalla documentazione comunque prodotte, risultassero condizioni o riserve in ordine all'accettazione delle clausole del bando, del disciplinare di gara, del capitolato speciale

d'appalto, dello schema di contratto o degli ulteriori elaborati predisposti dall'Amministrazione per l'appalto in oggetto.

k) Qualora a norma del bando o del presente disciplinare, sia prescritto che un documento debba essere "in corso di validità", si intende che lo stesso deve essere "in corso di validità alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte".

l) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione.

m) L'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, nonché la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

n) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste al capo 5 del capitolato speciale d'appalto e dall'art. 8 dello schema di contratto.

o) Ai sensi dell'art. 4, comma 6 del D.Lgs. 231/2002, si richiama quanto stabilito nello schema di contratto circa i termini per l'emissione dei certificati di pagamento e di regolare esecuzione.

p) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista saranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; ai sensi dell'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016, se, invece, le prestazioni in subappalto sono eseguite da micro o piccole imprese (come definite all'art. 3 del predetto decreto) i pagamenti saranno corrisposti dalla Stazione Appaltante direttamente al subappaltatore o cottimista. In tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista ed il relativo importo.

q) Ai sensi 209, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria e, pertanto, è escluso il ricorso all'arbitrato.

r) Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, il contratto sarà stipulato a corpo in modalità elettronica secondo le norme vigenti della Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficio rogante dell'amministrazione aggiudicatrice entro sessanta giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva e le spese di bollo, contrattuali, inerenti e conseguenti, tassa di Registro compresa, sono a carico dell'aggiudicatario (circa € 7.500,00). Ai sensi del Decreto del 02/12/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. (17A00485) (GU Serie Generale n. 20 del 25/01/2017) l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla Città metropolitana di Venezia, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, che presuntivamente ammontano ad euro 2.500,00.

s) Ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 le offerte non in regola con l'imposta di bollo saranno inviate all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione.

t) I plichi viaggiano a rischio del mittente e, pertanto, non sono ammessi reclami in caso di mancato recapito o danneggiamento.

u) Si richiamano gli obblighi stabiliti dal codice di comportamento adottato dalla Città Metropolitana di Venezia con delibera di Giunta provinciale n. 217 del 23/12/2013, pena la risoluzione del contratto.

**N) DATA DI INVIO DELL'ESTRATTO DEL BANDO PER LA PUBBLICAZIONE
SULLA GURI: 12.08.2019**

Avvertenze per i concorrenti non italiani comunitari ed extracomunitari

Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia dovranno essere in possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alla gara, producendo idonea documentazione a comprova, conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi.

Le imprese non italiane, se appartenenti all'Unione Europea, potranno anche soltanto dichiarare, in sede di partecipazione alla gara, il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente disciplinare. L'eventuale richiesta della documentazione a comprova del possesso di tali requisiti, sarà inoltrata all'indirizzo indicato dal concorrente nella dichiarazione sostitutiva prodotta in sede di gara.

I concorrenti extracomunitari che, ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non possono avvalersi della facoltà di rendere le dichiarazioni sostitutive previste dal presente disciplinare, dovranno necessariamente produrre già in sede di partecipazione alla gara, le certificazioni o la documentazione idonea, in base alle norme vigenti nello stato di residenza, ad attestare il possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare. Tali certificati o documenti dovranno essere corredati da traduzione in lingua italiana, autenticata dall'Autorità consolare italiana. Quanto sopra è disciplinato dal citato art. 3 D.P.R. 445/2000.

Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) esclusivamente nell'ambito della presente gara.

Il dirigente
ing. Simone Agrondi
(documento firmato digitalmente)